



Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE N. 351 DEL 29/08/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO "IQBAL MASHI" ED ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI. PERIODO DAL 01.09.2022 al 31.08.2024 CONCESSIONE – RIPETIZIONE DEL CONTRATTO REP 404/2020 (CIG:7937369C19).

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
DOTT. RAGADALI SALVATORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO "IQBAL MASIH" ED ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI. PERIODO DAL 01.09.2022 al 31.08.2024 CONCESSIONE – RIPETIZIONE DEL CONTRATTO REP 404/2020 (CIG:7937369C19).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione C.C. n. 7 del 23.03.2022, immediatamente eseguibile, recante: Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2022 - 2024 ai sensi art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 ai sensi art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 30.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022-2024 ed i cui capitoli sono affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 01.06.2022 di *Approvazione del Piano della Performance 2022-2024 organicamente unificato nel P.E.G.*;

VISTI i decreti del Sindaco nr. 20 e 22 del 28.10.2021 di attribuzione allo scrivente della posizione organizzativa relativa al Servizio Affari Generali del Comune di Veduggio al Lambro, con le relative deleghe di funzioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 e seguenti del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, con il conferimento dei poteri a quanto infra occorrenti;

CONSIDERATE LE SEGUENTI PREMESSE

PREMESSO che con determinazione a contrattare n 224 del 12.6.2019 veniva indetta procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale *Iqbal Masih*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.lgs. 50/2016;

PREMESSO che con la stessa determinazione veniva approvato il progetto di servizio con la previsione delle opzioni di modifica del contratto ai sensi degli artt. 63 co. 5 e 175 co 1/a del Codice dei contratti, approvato con D.lgs. 50/2016 s.m.i., con particolare riferimento alla ripetizione del contratto per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;

PREMESSO che, esperita la procedura, con determinazione n. 287 del 01/08/2019, il servizio veniva definitivamente affidato alla Cooperativa Sociale Koiné Onlus, con sede legale in Milano – P.zza Grandi, 24 – (partita IVA e codice fiscale 04124560154), per il periodo base dal 01.09.2019 al 31.08.2022, giusto contratto di concessione di servizio rep. n. 404/2020 in data 3 luglio 2020;

RITENUTO necessario garantire continuità al servizio che sino a qui ha avuto corretta esecuzione mediante l'attivazione dell'opzione di ripetizione per i 24 mesi già previsti nel Capitolato, dal 01.09.2022 sino al 31.08.2024, alle stesse condizioni della concessione in corso comprese le condizioni migliorative per il Comune riportate nella Relazione tecnica, con la possibilità di attivare anche nel periodo di ripetizione le opzioni di modifica già previste (art. 3 e 13 del Contratto rep 404/2020);

CONSIDERATO che della suddetta opzione si è tenuto debito conto nella stima del valore della concessione ai sensi dell'art. 167 co. 4 lett. a) del Codice dei contratti;

VISTA la giurisprudenza in materia di c.d. "rinnovo programmato o trasparente" che sancisce il principio secondo cui deve ritenersi legittimo il rinnovo indicato e puntualmente disciplinato negli atti di gara, in quanto a tutti i concorrenti è reso noto che un determinato contratto è esposto a prolungamento della sua durata e, quindi, tutti possono tenerne conto ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione delle proprie offerte (cfr. per tutti, Consiglio di Stato, sez. V, 11.5.2004, n. 2961 e Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, deliberazione n. 183 del 13.06.2007, conformi T.A.R. Veneto, n. 3637/2008; T.A.R. Campania Napoli, n. 3379/2008);

CONSIDERATO che la clausola di ripetizione inserita negli atti di gara e poi nel contratto, meglio si qualifica come proroga laddove, come ben evidenziato dal Consiglio di Stato – Sezione V – 31 dicembre 2003, n. 9302, la proroga, a differenza del rinnovo, sposta in avanti il solo termine di scadenza del contratto, che resta regolato dalla convenzione accessiva all'atto di affidamento del servizio, ovvero in altri termini la proroga abilita l'ente alla mera prosecuzione del contratto, alle stesse condizioni e per i periodi indicati in specifiche clausole contrattuali, da attivare con atti formali, mentre il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto affidatario, ovvero un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;

RICHIAMATA da ultimo la Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza – n. 3580/2013 con la quale il Collegio ribadisce il divieto di rinnovo tacito dei contratti confermando invece la legittimità della proroga contrattuale citando quale argomento positivo a favore dell'ammissibilità del rinnovo, purché espressamente previsto negli atti di gara, l'art. 35 del Codice dei contratti "che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto" ed esprimendosi favorevolmente alla clausola di rinnovo che "consente all'Amministrazione di rivalutare la convenienza del rapporto in essere alla sua scadenza e di confermare il medesimo contraente del quale è già comprovata l'idoneità tecnica e la capacità economica";

CONSIDERATO che la Cooperativa Sociale Koinè onlus di Milano con nota prot. n. 7362 del 22.6.2022 ha manifestato la disponibilità a proseguire il servizio per ulteriori 24 mesi;

RILEVATO che la Cooperativa ha dimostrato di svolgere il servizio con diligenza e professionalità, attivando una buona progettualità pedagogica, risultando soddisfacente per l'Amministrazione;

RITENUTO di pubblico interesse la prosecuzione del rapporto, verificata altresì la disponibilità di bilancio per il periodo 01.09.2022 – 31.08.2024 e la possibilità di negoziare con la cooperativa modifiche all'interno del perimetro contrattuale, escluso l'aumento del valore la durata;

CONSIDERATO che la ripetizione del contratto è condizionata all'esito positivo dei controlli relativi al permanere del possesso dei requisiti secondo l'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che gli importi necessari per la ripetizione del contratto per il periodo 01.09.2022 – 31.08.2024 sono così allocati:

€. 38.200,00 al Cap. PEG 12.01.1.03 - 1381 U.1.03.02.15.010 "Prestazioni di servizi per asili nido" per il periodo da settembre a dicembre 2022;

€. 103.200,00 al Cap. PEG 12.01.1.03 - 1381 U.1.03.02.15.010 "Prestazioni di servizi per asili nido" per l'anno 2023;

€. 90.000,00 al Cap. PEG 12.01.1.03 - 1381 U.1.03.02.15.010 "Prestazioni di servizi per asili nido" per il periodo da gennaio ad agosto 2024;

in favore di Cooperativa Sociale Koinè onlus con sede in Piazza Grandi 24 – 20135 Milano;

Visti:

la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;

il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020;

il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni, in L. 108/2021;

la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

il D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;

DETERMINA

1 - DI AVVALERSI, per le motivazioni esposte in premessa dell'opzione di ripetizione prevista dal Capitolato e dagli artt. 3 e 13 del contratto rep 404/2020, ai sensi degli artt. 63 co 5 e 175 co 1/a del D.lgs. 50/2016, per la gestione in concessione dell'Asilo nido di proprietà comunale *Iqbal Masiq* e altri servizi integrativi già previsti dal contratto, per la durata 01.09.2022 – 31.08.2024, in favore della Cooperativa Sociale Koinè onlus con sede legale in Milano, partita IVA e codice fiscale 04124560154, per il presunto valore stimato del servizio in Euro 727.650,50, oltre ad I.V.A. 5%, alle condizioni contrattuali come da capitolato d'oneri e contratto, fatti salvi miglioramenti concordati con la cooperativa che non determinino l'aumento del valore del contratto o della sua durata .

2 – DI IMPEGNARE la spesa derivante di euro 238.200,00 (I.V.A. 5% compresa) – integrazione rette - relativa all'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale "Iqbal Masih" per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2024, nell'importo presunto, come indicato:

€. 38.200,00 al Cap. PEG 12.01.1.03 - 1381 U.1.03.02.15.010 "Prestazioni di servizi per asili nido" per il periodo da settembre a dicembre 2022;

€. 103.200,00 al Cap. PEG 12.01.1.03 - 1381 U.1.03.02.15.010 "Prestazioni di servizi per asili nido" per l'anno 2023;

€. 90.000,00 al Cap. PEG 12.01.1.03 - 1381 U.1.03.02.15.010 "Prestazioni di servizi per asili nido" per il periodo da gennaio ad agosto 2024;

in favore di Cooperativa Sociale Koinè onlus con sede in Piazza Grandi 24 – 20135 Milano codice fiscale 04124560154 – codice CIG 7937369C19;

3 - DI DARE ATTO che la presente determina è stata predisposta tenendo conto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000, recependo tutto quanto meglio espresso in narrativa.

4 - DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

5 - DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 191, comma1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la presente determinazione a titolo di obbligazione contrattuale all'operatore individuato

6 - DI ADEMPIERE, con riferimento all'efficacia del presente atto, agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 29 del D.lgs. 50/2016 e 37 del D.lgs. 33/2013, nella misura in cui dovuti, e ai sensi dell'art. 1, co. 32, legge 190/2012.

7 – DI DARE ATTO che l'efficacia del contratto è condizionata all'esito delle verifiche sul permanere del possesso dei requisiti generali e speciali in capo al concessionario e che tutte le spese contrattuali sono a carico dello stesso.

8 - DI DARE ATTO, rispetto al presente provvedimento, di non incorrere in alcuna causa di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 50/2016 e 6-bis della Legge 241/1990 comportante obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.